



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 18 Soggetta invio capigruppo ☒	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025 E APPROVAZIONE
SCADENZE RATE DI PAGAMENTO

L'anno 2025 addì diciotto del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
ZUCCONI ANNA	Sindaco	SI
ALESSI GIANCARLO	Consigliere	SI
RICCARDI MANUELE CARLO	Consigliere	SI
FULGOSI MASSIMO	Consigliere	SI
MARANGON ELENA	Consigliere	SI
BONGIORNI LUCA	Consigliere	SI
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
FERRARI REBECCA	Consigliere	SI
DENIRI ROBERTO	Consigliere	SI
ZAVATARELLI FABIO	Consigliere	SI
BOSINI MARIOLINA	Consigliere	NO

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Anna Zucconi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, soffermandosi sul fatto che le categorie TARI degli immobili sono rimaste invariate rispetto a quanto deliberato lo scorso anno, così come sono rimaste invariate anche le tariffe. Spiega inoltre che sono state confermate le date del 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre quali scadenze di pagamento dell'imposta.

VISTI:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 147/2013, che ha introdotto a partire dal 01.01.2014, la nuova Tari la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019 che recita *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- l'art. 1, comma 1, della L.481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della L.205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *1) la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f); 2) “... l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h) 3) “... la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

PREMESSO CHE:

- l'Autorità di Regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) del 03.08.2021 di ARERA, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale sono state introdotte nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla predisposizione di un apposito Piano Economico Finanziario predisposto secondo lo schema tipo di cui al *“443/2019/R/RIF Appendice 1-Schema tipo PEF e con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 - 2025”;*

CONSIDERATO che per il periodo regolatorio 2022-2025 ARERA ha adottato inoltre i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;*
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*
- deliberazione n. 385/2023 del 03.08.2023 *“Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”;*
- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;*
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione*

363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”;

- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATA/E:

- le “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “*il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, c.653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16)*”;

- la nota di approfondimento Ifel del 23.12.2019 in cui è precisato che “*per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)*”

PRESO ATTO dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di Arera in capo all’Ente Territorialmente Competente;

VISTO l’art. 1, comma 652 della L. 27.12.2013, a mente del quale “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

- il comma 654 ai sensi del quale “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;

- il comma 683, in base al quale “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita: “*.... l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del*

Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2023 con la quale sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I;

RICHIAMATO l'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Santa Maria della Versa, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del D.L n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di Arera, della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTO il Piano economico finanziario relativo al periodo 2022 – 2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 13.04.2022;

VISTA la revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario (Pef) valido per il periodo regolatorio 2024-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 10.04.2024, il quale espone un costo complessivo pari a € 563.864,00, che riassume i costi di gestione del servizio di igiene urbana, complessivamente inteso e li classifica in costi fissi e variabili secondo le disposizioni normative richiamate secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, pari al 9,6%;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2025:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	
-------------------------------	------------------------	--

A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	1,973845
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	2,277513
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	3,014994
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	2,082298
C1	Aziende agricole	2,082298
C2	Attività ricettivo - alberghiere	2,082298
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	0,650718
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	6,420419
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	6,420419
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	3,014994
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	5,791391
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	6,420419
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	6,420419
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	7,678474
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	9,630628

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire per l'anno 2025 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1 ^ Acconto	30 Settembre
2 ^ Acconto	31 Ottobre
Saldo	30 Novembre

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla

Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

ATTESO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza;

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separate evidenze;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti espressi PALESEMENTE nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2025, le tariffe TARI, dando atto che le stesse sono state elaborate sulla base del Piano finanziario TARI per il periodo 2024-2025 revisionato come da deliberazione n. 6 del 10.04.2024, integralmente riportate nel prospetto che segue:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	1,973845
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	2,277513
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	3,014994
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	2,082298
C1	Aziende agricole	2,082298
C2	Attività ricettivo - alberghiere	2,082298
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	0,650718
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	6,420419
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	6,420419
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	3,014994
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	5,791391
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	6,420419
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	6,420419
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	7,678474
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	9,630628

5. di dare atto che a ciascuna utenza devono essere applicate le componenti perequative previste dalla delibera ARERA n. 386/2023;
6. di stabilire per l'anno 2025 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1 ^ Acconto	30 Settembre
2 ^ Acconto	31 Ottobre
Saldo	30 Novembre

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
8. di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025 E APPROVAZIONE SCADENZE
RATE DI PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Maria della Versa, 12/06/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Santa Maria della Versa , 12/06/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Avv. Anna Zucconi

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- ☐ Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa, 30.06.2025

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
(art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 30/06/2025

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto